



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 marzo 2011 (29.03)  
(OR. en)**

**8069/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0100 (CNS)**

---

**JUSTCIV 54**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper / Consiglio

---

n. docc. prec.: 6730/11 JUSTCIV 23, 8211/11 JUSTCIV 68 e 7357/11 JUSTCIV 40

---

n. prop. Comm.: 12265/09 JUSTCIV 177

---

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia  
- Adozione

---

1. Il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia<sup>1</sup>.
2. Nel corso del 2009 il Gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) ha esaminato la proposta in varie riunioni. Da questo esame è emersa l'opportunità di scindere la proposta in due decisioni distinte, una relativa alla firma, l'altra relativa alla conclusione della convenzione a nome dell'Unione.

---

<sup>1</sup> 12265/09 JUSTCIV 177.

3. Le discussioni in sede di gruppo sono quindi proseguite su questa linea. Nel luglio 2010 è stato raggiunto un consenso sul testo del progetto di decisione relativa alla firma e su una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione da iscrivere nel verbale del Consiglio<sup>1</sup>. Le discussioni sono state successivamente sospese in attesa che proseguissero i lavori sul progetto di decisione relativa alla conclusione e che fossero ritirate le riserve d'esame parlamentare in sospeso.
4. Il gruppo ha portato avanti l'esame del progetto di decisione relativa alla conclusione nell'ambito di varie riunioni. Le ultime questioni in sospeso sono state risolte nel febbraio 2011 e il 28 febbraio 2011 il gruppo ha deciso la linea d'azione da seguire per il completamento dei lavori sull'intero fascicolo.
5. Tale linea d'azione prevede che si proceda in due fasi, 1) adozione da parte del Consiglio del progetto di decisione relativa alla firma alla fine di marzo 2011 e contestualmente 2) constatazione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul progetto di decisione relativa alla conclusione ai fini dell'adozione dell'atto nella sessione del Consiglio del giugno 2011, previa integrazione degli allegati con le informazioni fornite dagli Stati membri entro la metà di maggio 2011.
6. Il progetto di decisione relativa alla firma è stato successivamente sottoposto ai giuristi-linguisti per la messa a punto definitiva del testo.
7. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della decisione.
8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> 11228/10 JUSTCIV 124.

9. Il Coreper/Consiglio è pertanto invitato a:

- a) adottare il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, il cui testo figura nei documenti 8211/11 JUSTCIV 68 e 7357/11 JUSTCIV 40;
- b) decidere di iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, il cui testo figura nell'allegato della presente nota.

---

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione  
da iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione  
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del  
23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di  
figli e altri membri della famiglia**

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono che gli accordi tra uno Stato membro e uno Stato terzo in materia di cooperazione amministrativa e assistenza legale non incidono, in linea generale, sulle norme dell'Unione né ne modificano la portata.

Tuttavia, considerata l'esistenza del regolamento (CE) n. 4/2009, l'Unione ha deciso, in questo caso particolare, di avere competenza per tutte le materie disciplinate dalla convenzione dell'Aia del 2007, ossia anche per le materie relative alla cooperazione amministrativa e all'assistenza legale, e di concludere la convenzione da sola. Pertanto l'Unione, all'atto della conclusione della convenzione, dovrebbe formulare la dichiarazione prevista all'articolo 59, paragrafo 3 della convenzione.

L'esercizio da parte dell'Unione della competenza per le materie relative alla cooperazione amministrativa e all'assistenza legale nel contesto di questa particolare convenzione non preclude agli Stati membri la facoltà di convenire accordi su tali materie con Stati terzi, a condizione che siffatti accordi non incidano sulle norme dell'Unione né ne modifichino la portata conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia."

---